



LA TASSAZIONE DEI TRUST DI GARANZIA (E
NON SOLO): LE ORDINANZE “GEMELLE”
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Daniele Muritano



LA TASSAZIONE DEI TRUST DI GARANZIA (E NON SOLO): LE ORDINANZE “GEMELLE” DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Daniele Muritano

1 - Premessa.

La Corte di cassazione, con due ordinanze “gemelle” (n. 31445 e n. 31446 del 5 dicembre 2018) mette un punto fermo in materia di tassazione degli atti che vincolano beni in trust (trust c.d. autodichiarati o statici) e atti di trasferimento di beni in favore del trustee da parte del disponente (trust c.d. dinamici).

Le ordinanze si esprimono, significativamente, in termini di “orientamento consolidato”. Appare pertanto auspicabile un immediato recepimento dei principi e delle regole contenute nelle ordinanze da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò porrebbe fine a un contenzioso che ormai dura da oltre dieci anni e ricondurrebbe la tassazione dei trust nell’alveo dei principi costituzionali (in particolare gli articoli 23, che esprime il principio della riserva di legge in materia tributaria e 53, che esprime il principio di capacità contributiva).

La tecnica redazionale delle ordinanze 31445 e 31446 riecheggia quella delle sentenze delle Sezioni Unite che risolvono contrasti di giurisprudenza. Esse danno conto dei diversi orientamenti esistenti in seno alla Corte, di cui riportano, letteralmente, gli argomenti a sostegno. Ribadiscono le critiche all’orientamento definito “minoritario”, risalente al 2015. E concludono aderendo all’orientamento più recente, respingendo i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate. Entrambe le ordinanze compensano le spese di giudizio. È, questo, un aspetto importante: le ordinanze motivano la compensazione affermando che l’orientamento della Corte in materia di tassazione dei trust è ormai consolidato, anche se si parla di “recente consolidamento”. Le due ordinanze, pertanto, non “innovano” ma “confermano”. Ciò non potrà non avere rilevanza sul futuro comportamento dell’Agenzia delle Entrate e dei suoi funzionari addetti al controllo della tassazione degli atti. A fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato ci si potrebbe chiedere se ci siano motivi per considerare il comportamento del funzionario che persista nell’applicare criteri di tassazione in conflitto con un orientamento giurisprudenziale consolidato come “gravemente colposo”, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla sua responsabilità personale (il tema è attualissimo anche per i magistrati: Cass. 18 maggio 2018, n. 12215, ha rimesso alle Sezioni Unite l’individuazione del discrimine tra attività interpretativa insindacabile e attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento all’ipotesi della violazione di norma di diritto in relazione al significato a essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati).

Questo commento riguarda l'ordinanza 31445. Di essa saranno commentati, con la tecnica dell'interpolazione, vari passi (riportati in corsivo). Poiché inoltre l'ordinanza riporta letteralmente passi di sentenze e ordinanze precedenti, si avrà l'occasione di formulare osservazioni agli argomenti allora spesi dalla Corte per decidere quei casi. Nel prosieguo il d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante le imposte di successione e donazione sarà abbreviato in "Tusd".

2 - L'ordinanza 31445/18. Svolgimento del processo.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti proposti da G.L., G., M., Gi. e A.M. avverso un avviso di rettifica e riliquidazione di imposta di registro sul presupposto che l'imposta da applicare sull'atto di costituzione del "trust Mi." non fosse proporzionale in misura dell'8%, ma fissa, trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi.

Non è chiaro a cosa si riferisca la CTP quando parla di atto sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi.

Essa sembra confondere "l'atto istitutivo del trust" che è atto programmatico, con cui il disponente configura le obbligazioni fiduciarie che il trustee deve adempiere e "l'atto traslativo dei beni al trustee". Se questo secondo atto fosse sottoposto a condizione sospensiva non c'è dubbio che la tassazione dovrebbe essere in misura fissa, in quanto la condizione sospensiva impedisce all'atto di produrre l'effetto traslativo dei beni. La percezione dell'imposta proporzionale da parte dell'ufficio a fronte di un atto di trasferimento di beni sottoposto a condizione sospensiva sarebbe allora illegittima. Ma, come si vedrà nel prosieguo, è certo che un trasferimento di beni dal disponente al trustee si è realizzato con effetti immediati.

Proponeva appello l'Ufficio, censurando la sentenza impugnata e sostenendo che lo scopo del trust nel caso di specie era quello di segregare il patrimonio conferito al fine di destinare il ricavato all'eventuale vendita di detto patrimonio alla soddisfazione delle banche,

Non si trattava quindi di un trust stipulato per realizzare una donazione ma di un trust "solutorio" o, forse più esattamente, di "garanzia". Nell'ignoranza del contenuto dell'atto di trust, sembra certo che finalità del disponente non fosse quella di attribuire i beni conferiti in trust ai creditori, ma, semmai, il ricavato dalla loro vendita. Ne consegue che la posizione dei creditori, beneficiari del trust, può intendersi come sottoposta alla condizione dell'avvenuta liquidazione dei beni conferiti in trust. Quella dei creditori è, quindi, un'aspettativa giuridica. Dal punto di vista del diritto dei trust la posizione beneficiaria dei creditori è qualificabile come "contingent" e non "vested".

cosa da cui si evidenziano due elementi, con la conseguenza che il negozio giuridico in esame era riconducibile alla costituzione di vincoli di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito con la L. n. 286 del 2006 e, come tale, il momento in cui doveva essere applicata l'imposta era da individuarsi alla data in cui si era realizzata la costituzione del vincolo, in deroga al criterio di tassazione ordinario.

L'ufficio parla di "deroga" al criterio di tassazione ordinario: ma quale sia tale criterio "ordinario" è ignoto. Eppoi: la tassazione "in deroga" la stabilisce l'Ufficio? Mistero.

I contribuenti, nel costituirsi in giudizio, rimarcavano la correttezza della sentenza impugnata che rinviava l'imposizione al momento dell'attribuzione al beneficiario, attesa la struttura negoziale del trust, non espressivo di incremento patrimoniale certo, ancorché futuro, connesso al trasferimento di ricchezza.

Per le ragioni esposte è da escludere che oggetto dell'attribuzione ai beneficiari (i creditori) fossero i beni in trust. Sarebbe stato il ricavato dalla loro (eventuale) vendita da attribuire ai creditori/beneficiari. Trattandosi di trust solutorio è inoltre da escludere che in capo ai creditori si realizzi un arricchimento. Di cosa si dovrebbero arricchire i creditori? Più dell'ammontare del loro credito non potranno avere. Com'è stato esattamente notato (da D. STEVANATO, *Il trustee di un trust liquidatorio come "beneficiario" dell'arricchimento che giustifica l'imposta sugli atti liberali*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 11/2018, p. 854 seg.), «chi riscuote un credito ottiene la conversione dello stesso in denaro, ma non modifica la sua consistenza patrimoniale, che si è incrementata nel momento in cui il credito è sorto»!

Con sentenza del 25.9.2012, la CTR di Milano rigettava l'appello, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) al momento della segregazione del bene in un trust di scopo non esisteva ancora il soggetto passivo dell'imposta, nè tanto meno si era costituito il vincolo di destinazione;

Ma allora era un trust di scopo, cioè senza beneficiari finali? In disparte tale questione, ai sensi dell'art. 5 del Tusd il soggetto passivo dell'imposta di donazione è il "beneficiario" e non il trustee, soggetto passivo non menzionato nella disposizione e letteralmente "inventato" dall'Amministrazione Finanziaria in palese violazione di legge. In un trust di scopo, non esistendo beneficiari finali non esistono soggetti passivi, manca pertanto il presupposto soggettivo per sottoporre a tassazione l'atto. In questi termini l'affermazione della CTR è senz'altro corretta.

2) il trattamento dei trust di scopo voluto dall'Ufficio appariva non giustificato per mancanza di manifestazione di capacità contributiva e del presupposto dell'arricchimento su cui si reggeva l'applicazione dell'imposta di donazione;

Indubbiamente (non ci stancheremo mai di ripeterlo) un trust solutorio non ha nulla a che vedere con l'imposta di donazione. Un trust finalizzato a pagare i creditori non può per definizione produrre l'arricchimento che il Tusd pone a base della tassazione con l'imposta di donazione.

3) appariva più conforme alla normativa vigente e, segnatamente, al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 60, applicare, al momento della registrazione dell'atto in cui veniva segregato il bene, l'imposta di registro in misura fissa con iscrizione a campione dell'atto di trust, essendo atto sottoposto a condizione sospensiva;

In tema di trust sono distinguibili l'atto istitutivo e l'atto traslativo dei beni al trustee (quando il trust è "dinamico") anche se nella prassi essi sono racchiusi in unico documento. Se la condizione sospensiva fosse apposta al trust, inteso come "combinazione" dell'atto istitutivo e dell'atto traslativo, la questione della tassazione (e la relativa controversia) sarebbero senza ragione: per gli atti sottoposti a condizione l'imposta è certamente fissa, poiché si tratta di atti che non producono effetti.

Una diversa chiave di lettura potrebbe invece essere la seguente.

L'atto istitutivo e l'atto traslativo dei beni non sono sottoposti ad alcuna condizione sospensiva, mentre è sottoposta a condizione sospensiva la posizione dei beneficiari finali. Poiché i beneficiari finali sono i creditori e essi devono attendere la liquidazione del fondo in trust per ottenere il relativo ricavato a soddisfazione del proprio credito, la loro posizione è "contingent" cioè sottoposta a condizione sospensiva.

Questa lettura sarebbe sufficiente a escludere - *in linea generale* - l'imposizione in capo ai beneficiari, rinviandola al momento in cui il beneficio conseguito sarà effettivo. Tuttavia questo ragionamento, corretto riguardo ai trust c.d. liberali, che rientrano a pieno titolo nell'ambito del Tusd, non regge riguardo ai trust solutori. Lo abbiamo già detto (più volte). I trust solutori non producono arricchimento in capo ad alcuno: i creditori/beneficiari riceveranno non più di quanto è loro diritto ricevere in forza delle loro ragioni di credito (semmai, come spesso accade, riceveranno meno...).

4) da ciò conseguiva che, se il disponente avesse portato a compimento quanto promesso, il trustee gli avrebbe restituito i beni, avendo il trust raggiunto lo scopo per il quale era stato istituito, con l'assolvimento dell'ulteriore imposta di registro sempre in misura fissa; al contrario, se il disponente non avesse potuto o voluto tenere fede ai propri impegni, il trust

sarebbe stato autorizzato a vendere o ad utilizzare i beni del disponente e solo in questo momento si sarebbe consacrato definitivamente il vincolo di destinazione, con il conseguente assoggettamento all'imposta di successione e donazione nella misura dell'8%.

Da questo passaggio sembrerebbe ricavarsi che il trust era effettivamente di "garanzia". Il trustee (non il "trust", come erroneamente si legge nella sentenza della CTR) avrebbe dovuto vendere i beni solo se il disponente non avesse pagato i propri debiti. Sconcerta però la conclusione. Venduti o "utilizzati" (in che senso?) i beni, il trust avrebbe dovuto scontare l'imposta di donazione (*sic*) dell'8%. Per quale ragione, visto che il disponente tutto vuole meno che realizzare una liberalità in favore dei propri creditori? Non solo. La CTR fissa la debenza dell'imposta al "momento" in cui il trust (*rectius*: il trustee) sarebbe stato autorizzato a vendere o a utilizzare i beni del disponente. Ma allora il trustee avrebbe dovuto denunciare l'avverarsi di questa sorta di "condizione"? In questo senso, allora, il trust era sottoposto a condizione sospensiva? È evidente però che, a leggere il passaggio riportato nella sentenza della CTR, questa "condizione" non sospende il trasferimento dei beni dal disponente al trustee ma, semmai, solo l'adempimento delle sue obbligazioni. Il trustee, in altri termini, è obbligato a liquidare i beni solo in caso di default del disponente. Non pare dubbio, comunque, che il default del disponente si sarebbe potuto dedurre quale condizione sospensiva del trasferimento dei beni al trustee. In questo caso, a prescindere dall'ambito impositivo cui ricondurre l'operazione (se l'imposta di registro o l'imposta di donazione) non c'è alcun dubbio che l'imposizione sarebbe dovuta essere in misura fissa, mancando l'effetto traslativo dei beni.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. G.L., G.G., Gi.Gi., G.M. e A.M. non hanno svolto difese.

3 - L'ordinanza 31445/18. I motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso l'assoggettabilità dell'atto istitutivo del trust all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'8% del valore indicato nell'atto.

1.1. Il trust, secondo lo schema tipico emergente dalla Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, art. 2, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, concretizza un'entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Dire che il trust è una “entità patrimoniale” non pare corretto, perché sembra richiamare l’idea della soggettività del trust, che è esclusa sia dal diritto dei trust (almeno quello inglese) sia dal diritto italiano (salvo per i profili tributari). A riprova di ciò va ricordato che la stessa Corte di cassazione (2043/17) ha escluso che il trust sia soggetto di diritto con riferimento alla trascrizione nei registri immobiliari del pignoramento di beni facenti parte del fondo in trust.

Nella vigenza della disciplina fiscale anteriore era discusso quale fosse il regime impositivo dell’atto e se l’imposizione dovesse realizzarsi fin dall’inizio ovvero solo al momento delle attribuzioni patrimoniali dal trust fund al beneficiario.

Disciplina fiscale anteriore? Anteriore rispetto a quale altra disciplina fiscale del trust nelle imposte indirette, che non esiste e non è mai esistita?

Questa Corte ha più volte affermato che l’atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico. Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico, sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l’elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale”, ex art. 9 della tariffa, è l’onerosità. L’art. 9 della tariffa, parte 1, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purchè però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale.

La norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell’imposta. Rileva, in particolare, la disposizione contigua di cui alla lett. h) di tale ultima previsione, che, quanto appunto alle “prestazioni a contenuto patrimoniale”, indica come base imponibile l’ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”. Il che rappresenta dimostrazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, la prestazione “a contenuto patrimoniale” è la prestazione onerosa (Cass. n. 975/2018; Cass. n. 25478/2015).

Sicuramente l’atto istitutivo di un trust non ha contenuto patrimoniale. Esso, come sopra osservato, va concettualmente distinto dall’atto con cui determinati beni e/o diritti sono trasferiti al trustee. Con riferimento a tale atto è altresì certo che il trasferimento non trova la sua controprestazione nell’attività che il trustee si impegna svolgere. Non c’è, in altri termini, un rapporto sinallagmatico tra disponente e trustee. Al contrario, il trustee “risponde” delle sue obbligazioni soltanto verso i beneficiari. Il disponente, dopo l’istituzione del trust è fuori gioco. Il compenso eventualmente spettante al trustee non è in alcun modo qualificabile come il corrispettivo per il

trasferimento dei beni. Questo ragionamento è da ritenersi valido indipendentemente dall'epoca di istituzione del trust, perché riguarda le caratteristiche proprie dell'atto e del trasferimento. Le sentenze citate, tra l'altro, si riferiscono a casi diversi tra loro: la 975/2018 riguarda infatti il caso del trasferimento del fondo in trust da parte di un trustee al trustee di altro trust (e non, quindi, la fattispecie-base di atto istitutivo di trust e trasferimento di beni al trustee); la 25478/15 riguarda a) un trust liberale, fattispecie ben diversa da quella oggetto della ordinanza in commento e b) un'imposta diversa da quella di donazione. In quel caso si discuteva infatti di imposte ipotecaria e catastale.

La normativa sul trust (D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi da 47 a 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, commi da 77 a 79, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - L. finanziaria per il 2007 - e L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 31, - L. finanziaria per il 2008 -), prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito "e sulla costituzione di vincoli di destinazione", alla luce del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto "Salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

Quella citata non è la "normativa sul trust". Come già detto, una normativa sul trust in materia di imposte indirette non esiste. In particolare il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi da 47 a 53, reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni e non menziona affatto il trust; l'art. 1, commi da 77 a 79, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 introduce il trust tra i soggetti passivi (a certe condizioni) dell'IRES, che è un'imposta diretta; infine, l'art. 1, comma 31, della L. 244/07 si limita a introdurre nell'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» le parole: «e del coniuge» (l'art. 3, comma 4-ter, riguarda l'esclusione dalle imposte di successione e donazione degli atti finalizzati al c.d. passaggio generazionale delle imprese). Che quella citata sia la "normativa sul trust" è inesatto.

Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, come convertito, prescrive che "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

Occorre, dunque" preliminarmente accertare se l'atto istitutivo del trust sia annoverabile o meno tra gli atti onerosi, da tassarsi in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del

1986, art. 9, allegata alla tariffa, parte 1, o tra gli atti a titolo gratuito, da tassarsi in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa.

Si è già osservato (più volte), che il riferimento all'atto istitutivo di trust è fuori luogo. Tale atto è sicuramente soggetto a registrazione con l'imposta fissa laddove non includa trasferimento di beni al trustee.

Va, quindi, verificato se il trust sia un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli di destinazione, con conseguente applicazione dell'imposta di donazione indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici.

I "vincoli di destinazione" non sono definiti dal D.L. 262/06 (diversamente dai trasferimenti per successione e per donazione, che trovano i loro referenti nel codice civile) e quindi è corretto interrogarsi sul se i trust siano o non siano vincoli di destinazione. Tuttavia non basta dimostrare che il trust è riconducibile al vincolo di destinazione per affermare che è dovuta l'imposta di donazione "indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici". Questo è un salto logico evidente, che non considera come il D.L. 262/06 rinvii, per l'applicabilità dell'imposta, al Tusd nel testo vigente al 24 ottobre 2001 e quindi al suo art. 1 che definisce in maniera precisa l'ambito applicativo dell'imposta. I vincoli di destinazione si inseriscono sempre all'interno del Tusd e quindi implicano che si debba distinguere a seconda che essi diano luogo all'arricchimento di un terzo (beneficiario) "senza sforzo" (che è l'effetto tipico degli atti liberali) ovvero si tratti di vincoli aventi finalità diversa, come ad esempio quello oggetto dell'ordinanza in commento, che era un trust di "garanzia", non un trust liberale.

1.2. Sulla questione concernente il momento in cui si realizza il presupposto impositivo nel caso di costituzione di un trust, si assiste, all'interno di questa Sezione, ad un apparente contrasto di vedute.

Invero, secondo un indirizzo che sembrerebbe allo stato prevalente, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,

In che senso il trasferimento non determina "effetti traslativi"? Al di là della palese contraddizione (si avrebbe un trasferimento ... che non trasferisce) sembra quasi che un effetto possa definirsi traslativo solo se è definitivo!

che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust, sicché detto atto sarebbe soggetto a

tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018).

È sicuro che l'atto con cui il disponente intesta i beni al trustee produce effetti traslativi. È anche sicuro che questo trasferimento è temporaneo. Il regime di tassazione di tale atto non dipende dalla "effettività" del trasferimento (se non ci fosse effettivo trasferimento dei beni al trustee si dovrebbe concludere che i beni sono rimasti in capo al disponente, con tutto ciò che ne consegue). La questione va posta in modo diverso: si tratta di stabilire se, istituito un trust e trasferiti i beni al trustee, sia individuabile un immediato e definitivo arricchimento in capo ad alcuno, che costituisca manifestazione di capacità contributiva, tassabile.

La sentenza 975/18, ribadiamo, riguarda il caso del trasferimento del fondo in trust da parte di un trustee al trustee di altro trust (e non, quindi, la fattispecie-base di atto istitutivo di trust e trasferimento di beni al trustee). Sicuramente in capo al trustee destinatario del trasferimento non vi è manifestazione di capacità contributiva, ma questa sentenza è un precedente non attinente al caso in commento. Semmai la sentenza conferma, senza mezzi termini, che l'intestazione di beni immobili da un trustee uscente a un trustee subentrante è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ma questo è un altro tema.

In particolare, in tema d'imposta ipotecaria e catastale, l'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato", con conferimento di immobili per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente,

Il trust autodichiarato, tanto per cominciare, non comporta alcun "conferimento" di beni, perché si sostanzia nella mera apposizione di un vincolo sui beni stessi. Non si trasferisce alcunché a un trustee ma è lo stesso disponente che assume, con dichiarazione unilaterale, l'ufficio di trustee.

i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, sarebbe riconducibile alla donazione indiretta e sarebbe soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzano solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016).

Questa conclusione è, senza ombra di dubbio, valida per tutti i trust, siano essi autodichiarati o con trasferimento di beni a un trustee. Posto infatti che il trustee, nel settore delle imposte indirette, assume una posizione fiscalmente neutra, come

riconosce la stessa Agenzia delle Entrate nelle sue circolari 48/2007 e 3/2008 non si vede in cosa possa differenziarsi il caso del trust autodichiarato dal trust che non lo è.

In definitiva, in caso di costituzione di un "trust" a titolo gratuito, espressione di liberalità, non si applicherebbe il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poiché il trasferimento dei beni al "trustee" avrebbe natura transitoria e non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesterebbe, ripetersi, solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario (Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015).

Questo passaggio conferma quanto sopra detto. Così come nel caso del trust autodichiarato, anche nel caso di trasferimento dei beni al trustee, che ha **necessariamente** natura transitoria, il trustee non esprime alcuna capacità contributiva, con rinvio della tassazione al momento del trasferimento definitivo del fondo in trust al beneficiario. Distinguere tra le due strutture non ha senso alcuno.

A fronte di tale apparentemente maggioritario orientamento, se ne pone un altro, secondo cui l'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3735 del 24/02/2015).

Il richiamo di questa ordinanza quale espressione di "altro" orientamento non appare corretto. Anzitutto perché questa ordinanza ha ritenuto **nullo** il trust autodichiarato oggetto del giudizio, riqualificandolo quale atto di destinazione ex art. 2645-ter, c.c. e riconducendolo ai "vincoli di destinazione" di cui al D.L. 262/06. Quindi non si può affermare che questa ordinanza riguardi i trust autodichiarati. In secondo luogo perché si mettono a confronto orientamenti giurisprudenziali che riguardano fattispecie diverse. Le sentenze 21614/16 e 25478/15 riguardano trust "autenticamente" liberali, mentre i casi oggetto dell'ordinanza 3735/15 e della ordinanza in commento riguardano trust di garanzia, non accomunabili ai trust liberali.

Non manca, poi, chi sostiene che mediante il "trust" si costituirebbe un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del "trustee", sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, che dovrebbe essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018 ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un "trust" finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori.

Il richiamo della sentenza 13626/18 quale espressione di una sorta di "terza via" desta serie perplessità. Come abbiamo già (più volte) precisato, in tutti i trust non autodichiarati si realizza un effetto traslativo della proprietà dei beni dal disponente al trustee. Un trust che prevedesse un'attribuzione definitiva in capo al trustee non sarebbe certo un trust ma una pura donazione, certamente tassabile immediatamente. Affermare che il trustee di quel trust manifesti capacità economica ex art. 53 Cost. significa riqualificare quel trust come una donazione pura dal disponente al trustee (tassata con l'aliquota dell'imposta di donazione dell'8% in forza del rapporto di estraneità tra donante e donatario). Ma come si possa affermare che sia tale un trust finalizzato alla liquidazione dei beni in favore dei creditori (come quello esaminato dalla sentenza 13626/18), con attribuzione dell'eventuale residuo allo stesso disponente, sinceramente sfugge alla comprensione. Come si può pensare che il disponente di siffatto trust abbia voluto "donare" i beni al trustee? È un travisamento della natura dell'atto. È una completa sostituzione della volontà del giudice alla volontà del disponente. Il disponente (nel caso una società) **affida** i beni al trustee affinché li liquidi e trasferisca l'eventuale ricavato dalla vendita al pagamento dei propri debiti. Il disponente non **dona** i beni al trustee affinché li liquidi e trasferisca l'eventuale ricavato dalla vendita al pagamento dei propri debiti. Il disponente non intende attribuire ai beneficiari del trust (= i propri creditori) i beni affidati al trustee ma il ricavato dalla loro eventuale vendita. I beneficiari sono titolari (l'abbiamo già sopra precisato) di un'aspettativa giuridica: riceveranno solo e soltanto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni affidati al trustee. Non si arricchiranno: otterranno (forse) il soddisfacimento dei loro crediti. La loro posizione beneficiaria è sottoposta a condizione (è "contingent"). Il trust in questione non è una donazione, è un trust solutorio.

1.3. In primo luogo, va evidenziato che, tra le pronunce che hanno avallato l'orientamento maggiormente rigoroso, solo una (la n. 21614/2016) ha analizzato una fattispecie soggetta razione temporis al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, (applicabile solo a decorrere dal 3 ottobre 2006),

conv. in L. n. 286 del 2006 (avendo ad oggetto un trust autodichiarativo del 17.12.2012), laddove le altre due pronunce si riferiscono ad atti del 2003.

Che significa orientamento “maggiormente rigoroso”? Quello che esclude la tassabilità della costituzione del vincolo in sé? Non è chiaro.

Si osserva inoltre che nessuna delle pronunce citate riguarda l'imposta di donazione. Esse riguardano invece le imposte ipotecaria e catastale, delle quali escludono l'applicazione in misura proporzionale. Nel caso della sentenza 21614/16 perché trattandosi di trust autodichiarato non c'è alcun trasferimento di beni. Nei casi oggetto delle sentenze 975/18 e 25478/15 perché esse riconoscono che la proporzionalità delle imposte ipotecaria e catastale è anch'essa legata alla capacità contributiva e non alla mera esecuzione della formalità. E poiché il trustee non manifesta alcuna capacità contributiva anche le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. D'altro canto come si può giustificare, in assenza di capacità contributiva in capo al trustee, che le imposte dovute per l'esecuzione della formalità di trascrizione, che è sempre la stessa, possano variare in dipendenza del valore del bene? Si tratterebbe di un caso di manifesta incostituzionalità per irragionevolezza.

Il problema si pone, in quanto occorre domandarsi se il trust rientri nell'ambito dei "vincoli di destinazione" che il cit. art. 2, comma 47, prende in considerazione (in alternativa ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) ai fini della sottoposizione all'imposta sulle successioni e donazioni.

Parlare dei vincoli di destinazione “in alternativa ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito” significa dare per dimostrato ciò che deve ancora esserlo, cioè che il legislatore del 2006 ha introdotto una “nuova imposta”, appunto quella sui vincoli di destinazione (della quale non avrebbe indicato né aliquote, né criteri di determinazione della base imponibile, in evidente violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.).

1.4. Gli argomenti principali su cui si fonda l'indirizzo cd. minoritario sono due.

Un primo argomento è di tipo letterale. Il tenore del menzionato art. 2, comma 47, evidenzerebbe che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (argomento, di contro, speso dalla sentenza n. 21614/2016 per escludere l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni), come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale, bensì direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.

Sarebbe, dunque, colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni (prevista nel medesimo comma). Perciò

apparirebbero incongrue tutte le riflessioni che collegano la tassazione alla identificazione di un qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto, e che quindi - ad esempio - collegano l'onere tributario alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio. Ragionando in tal modo, si rinvierebbe sine die la tassazione (o la si escluderebbe), ove questo vantaggio non derivasse dal negozio costitutivo del vincolo.

La Corte riporta alcuni passaggi della sentenza 4482 del 7 marzo 2016. Le argomentazioni poste a base di questa decisione sono del tutto inconsistenti, come abbiamo dimostrato in altro commento [(La Cassazione ribadisce che l'imposta sui vincoli di destinazione è una "nuova imposta" (osservazioni a Cass. 7 marzo 2016, n. 4482), in www.dirittobancario.it].

Ai fini della tassazione indiretta occorrerebbe guardare alla manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) all'arricchimento. Anche nella compravendita l'imposta di registro coinvolgerebbe la manifestazione di ricchezza delle parti, senza che occorra indagare sul se ed in quale misura esse abbiano tratto dall'operazione vantaggio economico. Mentre l'arricchimento vero e proprio potrebbe, semmai, essere inciso sotto il profilo della plusvalenza.

Questo passaggio è stato oggetto di specifiche osservazioni nel commento sopra citato. In sintesi la compravendita, dice la Corte, è un caso in cui il fisco colpisce una manifestazione di ricchezza ma non necessariamente l'arricchimento.

L'imposta di registro coinvolge la manifestazione di ricchezza delle parti. Questo è un errore, però, perché nella compravendita l'imposta di registro colpisce la manifestazione di ricchezza di una sola delle parti, cioè l'acquirente, a carico del quale è (di fatto) posto l'obbligo del pagamento dell'imposta (la solidarietà nel pagamento dell'imposta, prevista dall'art. 57 del Tur, è a tutela del fisco).

L'imposta di registro è dovuta, dice la Corte, prescindendo dalla valutazione circa l'effettiva acquisizione di un vantaggio economico, che potrebbe non sussistere se il bene è venduto a prezzo di mercato. Quindi il fatto che l'imposta di registro sulla compravendita sia dovuta anche se il costo di acquisto del bene è uguale o superiore al prezzo di mercato, dimostrerebbe - sempre secondo la Corte - che essa, appunto, prescinde dall'arricchimento, che si avrebbe, al contrario, se il costo di acquisto del bene fosse inferiore al valore di mercato del bene, eventualità che però non rileva.

Confrontare però norme dettate per tassare gli atti gratuiti con norme in tema di imposta di registro, dettate per tassare gli atti onerosi non è congruente. La logica delle due imposte è completamente diversa. L'imposta di registro sulla compravendita colpisce una manifestazione di capacità contributiva reale e - soprattutto - visibile, il pagamento del prezzo. L'imposta di successione e donazione colpisce gli "arricchimenti senza sforzo". Tassare il vincolo di destinazione in sé determina

L'applicazione di un'imposta che non ha ad oggetto né una manifestazione di ricchezza né un arricchimento. Infatti: a) nel caso di vincolo non traslativo si avrebbe una tassazione legata alla diminuzione delle utilità ritraibili dal bene, essendo appunto il bene vincolato; b) nel caso di vincolo traslativo, in cui il bene persino fuoriesce dal patrimonio senza alcun corrispettivo, si avrebbe la (assurda e incostituzionale) tassazione di una diminuzione patrimoniale.

Come possa un'imposta del genere avere cittadinanza nell'ordinamento italiano è incomprendibile (e infatti nell'ordinanza in commento, che fa seguito ad altre, l'orientamento viene del tutto superato - dispiace solo per coloro che si sono visti di fatto sottrarre risorse economiche, letteralmente "regalate" al fisco, ma a ciò i cittadini italiani sono ormai abituati).

In base alla impostazione che qui verrà sottoposta a revisione critica, i vincoli cui si riferisce la norma designerebbero non negozi, bensì l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si disporrebbe di, ossia si porrebbe fuori da sé (e non necessariamente in favore di altri da sé), un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti. In quest'ottica, alla disposizione non sarebbe coesistente l'attribuzione a terzi, in quanto mercè la destinazione si modula, non si trasferisce, il diritto. Ciò in quanto presupposto coesistente alla stessa natura dell'istituto sarebbe che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Che il trust postuli l'alienazione dei beni del disponente emerge chiaramente dall'art. 2, comma 3, a norma del quale "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust": il diritto convenzionale, dunque, ammette, in astratto, che possano residuare in capo al settlor "alcuni diritti e facoltà". Nel momento stesso in cui si crea una separazione patrimoniale da destinazione si assisterebbe ad una riduzione del patrimonio del soggetto disponente.

Questo passaggio sembra dare per scontato che non possa esistere un trust autodichiarato e che quindi, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione de L'Aja sul riconoscimento dei trust quest'ultimo postuli sempre il trasferimento di beni al trustee. L'affermazione è priva di fondamento, sia perché smentita dalla stessa Corte di cassazione nel 2016 sia perché è del tutto pacifico che l'art. 2 Conv. comprenda anche i trust autodichiarati.

La semplice lettura di due dei più importanti manuali sul trust editi in Inghilterra consente di scoprire agilmente che: «The first method of creating a trust is for the settlor to declare himself to be a trustee of his. If property is in his own name, he simply makes a declaration»: Lewin on trusts, Londra, 2008, 39 (prima edizione: 1837); e che: «A trust is completely constituted by the settlor either: 1) declaring that certain property vested in him is to be held henceforth by him on certain trusts b) effectively

transferring certain property...»: A. Underhill and D. J. Hayton, Law of Trusts and Trustees, London, 2010 (prima edizione: 1878).

Ciò che invece è coesenziale alla natura dell'istituto è un'altra cosa: che il disponente costituisca un patrimonio separato (e ciò avviene **anche** per effetto dell'istituzione di un trust autodichiarato) e che attribuisca ai beneficiari il diritto di pretendere dal trustee l'adempimento delle sue obbligazioni fiduciarie. Questo è ciò che è definito dalla giurisprudenza inglese l' "irreducible core" del trust (in tema cfr. Armitage v Nurse and Ors [1997] EWCA Civ 1279, 19 marzo 1997).

L'atto di conferimento dei beni in trust viene concepito come atto funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari.

Non è sempre così. Esistono i trust di scopo, che non prevedono beneficiari (finali). Esistono trust, come quello esaminato dall'ordinanza in commento, in cui l'unico diritto dei beneficiari è pretendere l'attribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni in trust e non i beni inizialmente conferiti in trust (es. immobili, partecipazioni sociali). Il caso analizzato dalla sentenza 13626/18 era identico a quello esaminato dall'ordinanza in commento, ma la Corte lo ha travisato.

Non è revocabile in dubbio che mediante il "trust" si costituisca un vincolo di destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016, secondo cui la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari).

Nella sentenza 13626/18 però si afferma, diversamente dalla sentenza 21614/16 e del tutto incomprensibilmente, che l'imposta di donazione, nel caso specifico, è applicabile in ragione della volontà del disponente di "arricchire" (non i beneficiari finali del trust, bensì) il trustee, in quanto destinatario del trasferimento dei beni, sia pure ai fini della liquidazione. Tutto ciò è privo di senso logico, come abbiamo già evidenziato.

In definitiva, secondo la tesi in esame, l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione sarebbe un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserverebbe connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.

Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del

diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità economica della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finirebbe con l'impoverirsi. In tal guisa ragionando, non rileverebbe la mancanza di arricchimento.

In quest'ottica, la materiale percezione dell'utilità, ossia, secondo la tradizionale impostazione, l'arricchimento, apparterebbe all'esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileverebbe ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie.

L'attribuzione patrimoniale in trust, allora, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, andrebbe assoggettata alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al danaro (cfr. Sez. 6 5, Ordinanza n. 3737 del 2015).

Conclusione palesemente inaccettabile, poiché condurrebbe a una **duplicazione** dell'imposizione che non sta né in cielo né in terra. E che ciò sia prospettato dalla Corte è reso palese dall'uso del termine "riliquidazione" che va inteso come "ricalcolo" (anche se la Corte si riferisce al ricalcolo delle aliquote e delle franchigie, mentre il ricalcolo non può che avere a oggetto le imposte, essendo le aliquote e le franchigie predeterminate dalla legge).

1.4.1. Il secondo argomento posto alla base dell'indirizzo minoritario è di tipo logico-sistematico. Se questa imposta necessitasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, appunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'interpretatio abrogans della disposizione in questione. Al fine di sottoporre ad imposta esclusivamente il passaggio diretto dal trustee ai beneficiari, sarebbe, del resto, stata senz'altro sufficiente la previsione contenuta nella prima parte dell'art. 2. O, per dirla diversamente, se la tassazione fosse dovuta avvenire sempre con il trasferimento finale, non sarebbe stato necessario introdurre la espressa previsione di imponibilità dei vincoli di destinazione. Al contempo, se si fosse inquadrato la fattispecie nell'ambito delle donazioni sottoposte a condizione, sarebbe stato sufficiente richiamare il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, a mente del quale "Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro". Il legislatore, inoltre, non avrebbe inteso sottoporre ad imposta un atto sospensivamente condizionato, bensì un atto che è immediatamente efficace.

Queste affermazioni sono in via di ipotesi corrette, ma se il legislatore avesse voluto davvero introdurre un'imposta nuova avrebbe dovuto stabilire la sua disciplina, specie in punto di aliquote e determinazione della base imponibile. In materia fiscale esiste

infatti la riserva di legge ex art. 23 Cost. Ad esempio, anche ammesso che si tratta di una nuova imposta, su quali basi si può affermare che il valore del vincolo di destinazione corrisponde al valore del bene vincolato? Ciò che non ha fatto il legislatore non può certo farlo il giudice! È inutile soffermarsi più di tanto sulla questione della “nuova imposta”. Questa nuova imposta semplicemente non esiste. Le affermazioni contenute nelle ordinanze del 2015 sono state già adeguatamente smontate dalla dottrina specialistica, che le ha bollate - a ragione - come “creative” (cfr. D. STEVANATO, *La Suprema Corte istituisce una nuova imposta indiretta sui trust - La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 5/2015, p. 397 seg.).

Inciderebbe a favore di questa tesi altresì una visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale (lo evidenzia Sez. 6 - 5, Sentenza n. 4482 del 2016).

Questa era una “visione” propria della Corte del 2016, non certo del legislatore. Il D.L. 262/06 prevedeva inizialmente un inasprimento delle imposte ipotecaria e catastale e l’applicazione dell’imposta di registro per i trasferimenti di immobili, aziende, azioni, obbligazioni e altri titoli o quote sociali per donazione o successione mortis causa. Solo in sede di conversione in legge del decreto venne introdotta la disciplina prevista dai commi 47-53. La Corte del 2016 ha letteralmente “inventato” dopo la “nuova imposta” sui vincoli di destinazione persino una *voluntas legis* di cui non c’è traccia nei lavori preparatori.

L’interpretazione in oggetto sarebbe altresì costituzionalmente orientata, se si considera che la capacità contributiva, come chiarito dalla Consulta, sarebbe da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l’obbligazione è correlata (Corte cost. 20 luglio 1994, n. 315), di modo che “è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione” (Corte cost. 21 maggio 2001, n. 155). Di talchè non vi sarebbe neppure il rischio che la lettura qui confermata possa rivelarsi in contrasto con l’art. 53 Cost., il quale non tollerebbe un’imposta, a meno che non fosse semplicemente d’atto, senza relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva. L’atto negoziale esprimerebbe, del resto, una “capacità contributiva”, ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. Con riguardo all’imposta in esame, non rileverebbe affatto, come anticipato, la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva sarebbe ragguagliato all’utilità economica, che, in quanto indirizzata ad altri, si collocherebbe al di fuori del patrimonio del disponente (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5322 del 2015).

Praticamente un'imposta sull'impovertimento (cfr. D. STEVANATO, *La Suprema Corte istituisce una nuova imposta indiretta sui trust - La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 5/2015, p. 397 seg.). Non solo. Così ragionando il fatto generatore dell'imposta sarebbe, a questo punto, la mera stipula di un (qualsiasi) atto negoziale avente a oggetto un bene che si trova nel patrimonio di chi lo compie. L'atto manifesterebbe l'esistenza di un bene nel patrimonio del disponente e per ciò solo, indipendentemente dagli effetti giuridici dell'atto, sarebbe indice di idonea capacità contributiva e quindi tassato. In sostanza: *quieta non movere*, altrimenti... paghi.

In conclusione, alla luce dell'intervento normativo, andrebbe disattesa la pregressa affermazione secondo cui il trust dovrebbe scontare soltanto l'imposta di registro in misura fissa, atteso che in questo caso è mancante qualsiasi trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che l'atto di costituzione del trust non accompagnato da alcun conferimento non andrebbe assoggettato all'imposta di successione e donazione proprio perché quest'ultima non è un'imposta d'atto, bensì un'imposta che tassa il trasferimento di ricchezza liberale.

L'atto di costituzione del trust non accompagnato da alcun conferimento non può essere assoggettato ad alcuna imposta proporzionale. Non c'è un trasferimento di beni, ma solo un programma. Manca l'oggetto della tassazione.

Ciò condurrebbe a superare la precedente impostazione, basata sul D.Lgs. n. 346 del 1999, art. 1, che identificava il presupposto impositivo della liberalità nel reale arricchimento (del o dei beneficiari) mediante un effettivo trasferimento di beni e diritti. D'altra parte, il menzionato art. 1, data la sua inequivoca formulazione letterale ("L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi."), non ammetterebbe interpretazioni alternative o estensive.

Questo ragionamento, però, non ha niente a che vedere con il caso oggetto dell'ordinanza, che riguarda un trust che **certamente non dà luogo a una liberalità**. È un trust di garanzia, come si fa a definirlo una liberalità in favore dei creditori?

Da ultimo, alla stregua della impostazione in oggetto, la proporzionalità dell'imposta sarebbe prevista ex lege dal cit. D.L., art. 2, comma 49, (il quale contempla aliquote differenti a seconda del rapporto che intercorre tra il disponente ed i beneficiari finali) e l'eventuale trasferimento finale dei beni in favore del o dei beneficiari non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna imposta

(sulle successioni e donazioni), atteso che tale trasferimento altro non rappresenterebbe se non l'attuazione del programma insito nel trust.

Impostazione del tutto errata. Sia perché non considera che i beneficiari finali ben possono cambiare, sia perché renderebbe non soggetti a imposta gli eventuali incrementi di valore del fondo in trust. Si avrebbe un salto d'imposta non previsto dalla legge, come tale incostituzionale. Naturalmente, lo ribadiamo per l'ennesima volta, tutto ciò non ha niente a che spartire con il trust oggetto dell'ordinanza, che non è certo un trust liberale a vantaggio dei creditori.

1.5. L'orientamento allo stato prevalente rileva che "l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dal cit. D.Lgs. n. 346, art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari" (Cass. n. 4482 del 2016; Cass. ord. sez. 6, n. 5322 del 2015; Cass., ord., sez. 6 n. 3886 del 2015; Cass., ord. sez. 6 n. 3737 del 2015; Cass., ord. sez. 6 n. 3735 del 2015).

Molto bene. Ma ancora una volta non si considera che l'atto in questione non è un trust istituito per realizzare una donazione.

1.6. Per quanto la tesi minoritaria esposta colga alcuni dei riflessi immediati del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, sul regime impositivo degli atti costitutivi di trust, si lascia preferire l'orientamento opposto, sia pure con alcune precisazioni.

In primo luogo, viene condivisa la lettura della intentio legis nel senso di evitare, attraverso l'introduzione del cit. D.L. n. 262, art. 2, commi 47 e ss., che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova L. sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato cit. D.Lgs. n. 346 possa dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso sia stato collocato all'interno di una fattispecie di "recente" introduzione come quella dei "Vincoli di destinazione" e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto "vecchio" cit. D.Lgs. n. 346 (così, in parte motiva, Cass. n. 21614/2016).

Considerazione condivisibile. L'acquisizione del fondo in trust da parte dei beneficiari finali va indubbiamente sottoposta a imposta di donazione (sempre che il trust sia liberale) perché è sicuramente manifestazione di capacità contributiva. Tanto più che l'art. 5 del Tusd individua i beneficiari della donazione (e non il trustee) quali soggetti passivi. La questione vera riguarda il momento in cui l'imposta deve essere pagata.

In secondo luogo, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, comma 1, (intitolato "Denuncia di eventi successivi alla registrazione"), "L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono" (la sottolineatura è dello scrivente). In quest'ottica, per quanto l'effetto traslativo in favore dei beneficiari non renda necessaria la stipula di un apposito atto (verificandosi il più delle volte automaticamente), gli stessi beneficiari sono tenuti a denunciare tempestivamente il verificarsi dell'evento indicato nel negozio costitutivo del trust all'ufficio che lo ha registrato. In quella sede l'Agenzia sarà posta nelle condizioni di sottoporre ad eventuale tassazione maggiorata la complessiva operazione posta in essere.

Conclusione in linea con i principi costituzionali. La denuncia andrebbe però, più esattamente, correlata al momento in cui diventa incontrovertibile il diritto del beneficiario finale a ricevere **immediatamente** il trust fund dal trustee, indipendentemente dalla sua materiale apprensione. Peraltro l'effetto traslativo non si verifica automaticamente, perché si sta parlando di trust, in cui l'attribuzione è mediata dall'intervento di un terzo (il trustee) che deve compiere l'atto traslativo dei beni in favore dei beneficiari. Il trust liberale dà luogo a una donazione indiretta, non è assimilabile a una donazione pura sottoposta a condizione sospensiva.

In terzo luogo, solo una volta che si realizzerà l'effetto traslativo si potrà, in alcune evenienze (allorquando, cioè, nell'atto costitutivo vengano individuati numerosi soggetti, magari in via gradata, a seconda che si verifichino o meno determinati eventi dedotti), individuare con precisione gli effettivi beneficiari, in tal guisa determinando, per l'effetto, l'aliquota (oscillante tra il 4 e l'8%, a seconda del rapporto che intercorre tra il disponente ed il beneficiario) in concreto applicabile in sede di tassazione indiretta. Nel caso, ad esempio, in cui il trust sia costituito con lo scopo di destinare gli eventuali beni oggetto di segregazione alla soddisfazione di creditori, gli atti di disposizione degli stessi sconteranno la tassazione all'uopo prevista (essendo solo il ricavato vincolato alla destinazione ab initio impressa), laddove non è da escludere che i cespiti in fine ritornino al disponente, una volta estinti i debiti.

Passaggio contraddittorio e non divisibile. Contraddittorio perché si afferma che è configurabile un «trust [...] costituito con lo scopo di destinare gli eventuali beni oggetto di segregazione alla soddisfazione di creditori», ma poi si riconosce che non sono i beni a essere destinati ai creditori ma «solo il ricavato vincolato alla destinazione ab initio impressa», tanto più che «non è da escludere che i cespiti in fine ritornino al disponente, una volta estinti i debiti». Non divisibile laddove prevede di tassare

L'attribuzione del ricavato ai creditori con l'imposta di donazione. Una donazione ai creditori? Come possa un trust solutorio rientrare nell'ambito impositivo dell'imposta di donazione è e resta incomprensibile.

Tuttavia, ciò non esclude tout court che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. E' il caso di recente analizzato da Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 2018, che si sostanziava in un atto costitutivo di un trust avente ad oggetto quote di partecipazione in una s.r.l. avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere proporzionalmente al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente. E' chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista.

Ancora una volta una contraddizione lampante, discendente da una totale incomprensione della fattispecie. Come si fa ad affermare che il trust analizzato dalla sentenza 13626/18 «si sostanziava in un atto costitutivo di un trust avente ad oggetto quote di partecipazione in una s.r.l. avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere proporzionalmente al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente» e nel contempo affermare che con questo stesso trust «il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo»? Qualcosa non torna. Anche in questo caso si ipotizza una vera e propria donazione dei beni in trust ai terzi creditori, il che è fuori da ogni logica. Ammesso e non concesso che di ciò si trattasse semmai si sarebbe realizzata una *datio in solutum* (che peraltro richiede l'accettazione dei creditori) e non certo una donazione in favore dei creditori.

C'è una gran confusione, ci pare, tra l'attribuzione effettiva della proprietà dei beni vincolati in trust al trustee che è propria di **tutti** i trust traslativi e l'attribuzione del fondo in trust ai beneficiari a titolo liberale. È così evidente che i trust solutori sono fuori dall'ambito dell'imposta di donazione, trattandosi di atti onerosi e non gratuiti, che è quasi divenuto inutile continuare a ripeterlo. Che abbia rilievo il “rapporto di parentela” in un trust che serve a risolvere un rapporto debitore-creditori è assurdo.

A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento al trust cd. autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell'evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor.

In questa ipotesi non può non considerarsi che nel trust autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il trustee, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario.

Il “fenomeno estremo” cui fa riferimento questo passo dell’ordinanza non può giuridicamente esistere. Un trust in cui il disponente, il trustee e il beneficiario coincidano non è un trust. Mancano gli elementi minimi per configurarlo come tale. In particolare manca il soggetto che può agire nei confronti del trustee per il caso di inadempimento delle sue obbligazioni fiduciarie (il beneficiario dovrebbe agire contro sé stesso...). Parliamo del ... nulla giuridico.

Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., è legittima l'imposta proporzionale qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento.

Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

Il vincolo di destinazione, in tal caso, è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente, senza alcun effetto di segregazione del bene.

Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se (come nel caso del trust auto dichiarato) rimane nel patrimonio del disponente.

Questo passo è ripreso letteralmente dalla sentenza 13626/18. In disparte il fatto che non si comprende quali siano le “differenti conclusioni” cui deve pervenirsi riguardo al trust autodichiarato, visto che il caso della sentenza 13626/18 non riguardava un trust autodichiarato e, in ogni caso, non può esserci alcuna differenza, sul piano impositivo, tra trust autodichiarato e trust traslativo (essi differiscono solo sul piano della struttura negoziale), la Corte qui ribadisce (e non potrebbe essere altrimenti, visto che ne ricopia un passo) le errate affermazioni della sentenza 13626/18.

In questo caso sarebbe dovuta l'imposta di donazione perché il disponente vorrebbe “arricchire” (non i beneficiari finali del trust, bensì) il trustee, in quanto destinatario del trasferimento dei beni, sia pure ai fini della liquidazione. In altri termini il trustee sarebbe beneficiario di una pura donazione.

Così ragionando, però, si manipolano i dati giuridici a fini tributari, distinguendo in modo inaccettabile fra trust c.d. autodichiarati e trust traslativi dinamici e affermando che solo i primi produrrebbero un effetto segregativo dei beni nel patrimonio del disponente/trustee.

Ciò significa ignorare il chiaro disposto dell'art 11 della Convenzione de L'Aja dell'1 luglio 1985: i trust producono un effetto segregativo dei beni rispetto al patrimonio personale del trustee. Tutti i trust, autodichiarati e non. L'art. 11 della Convenzione, sul piano semantico, non ammette una ricostruzione interpretativa diversa: «Ci sono interpretazioni che l'oggetto da interpretare non ammette» (U. ECO, *Ci sono delle cose che non si possono dire*, in *Alfabeta2*, 2012, n. 17).

L'affermazione, contenuta nella sentenza 13626/18, secondo cui in caso di trust traslativi, il trustee sia destinatario di un "incremento stabile" del suo patrimonio (dopo avere riferito, in numerosi passi della sentenza, che la proprietà in capo al trustee è sempre temporanea) significa disconoscere il nucleo fondante dei trust: l'esistenza di obbligazioni fiduciarie in capo al trustee, che deve amministrare i beni nell'interesse dei beneficiari (nel caso concreto i creditori del disponente). Il trustee, in quanto tale, non può trarre vantaggio dal fondo in trust. E neppure i suoi creditori personali (che, invece, se non vi fosse l'effetto segregativo, ben potrebbero aggredire i beni, così però compromettendo l'intento del disponente). Come si fa quindi ad affermare la capacità contributiva in capo al trustee? Mistero.

1.7. In definitiva, appare troppo rigido l'orientamento che ritiene, invece, che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 5322 del 2015; Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 3886 del 2015; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3737 del 2015).

Che occorra valutare gli effetti dell'atto è pacifico. Spiace solo che questi effetti non sembra vengano ben valutati. E questa ordinanza non è da meno.

Bisogna valutare caso per caso, soprattutto nel trust autodichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, del 26/10/2016 n. 21614).

Ancora una volta torna la distinzione tra trust autodichiarati e non autodichiarati (perché «soprattutto» nei trust autodichiarati? che c'entra?) e la confusione tra trust liberali e trust solutori, come quello oggetto dell'ordinanza. È corretto trattare i primi come donazioni indirette, rinviando la tassazione al momento del trasferimento del fondo in trust ai beneficiari finali, ma è scorretto attrarre anche i secondi nell'ambito dell'imposta di donazione. Se si ha donazione quando in capo al disponente è individuabile un interesse **non patrimoniale** al compimento dell'atto, è certo che i trust solutori, tutto al contrario, sono stipulati proprio per realizzare un interesse

patrimoniale del disponente (che di regola è un'impresa, che tutto vuole meno che "donare" propri beni ai suoi creditori).

Se il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

In **tutti** i trust il trasferimento dei beni al trustee è transitorio. Un trust che non prevedesse la transitorietà del trasferimento non sarebbe un trust ma una donazione pura in favore del trustee (e allora sarebbe corretto tassarlo immediatamente).

L'imposta sulle donazioni e sulle successioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, e la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro.

Quindi tutti i trust non liberali (ad es. quelli di garanzia) dovrebbero stare fuori dall'imposta di donazione. È una conclusione ovvia, che abbiamo già ribadito più volte. Quanto alla tassazione in misura fissa del trust costituito "senza conferimento", è ovvia: l'atto istitutivo, di per sé, contiene solo la "programmazione" dell'attività del trustee e non ha contenuto patrimoniale.

Occorre altresì considerare che il trustee non è proprietario, bensì amministratore dei beni che devono essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, artt. 2 e 11, recepita in L. 16 ottobre 1989, n. 364).

Il trustee non è proprietario? Certo che è proprietario, solo che la sua è una proprietà vincolata. Affermare che il trustee non è proprietario significa avere travisato le caratteristiche del trust. A tacer d'altro, a che servirebbe affermare la segregazione dei beni nel patrimonio del trustee, indisponibili all'aggressione da parte dei suoi creditori personali, visto che il trustee non ne è proprietario?

Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi, in qualche caso, il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (cit. D.Lgs. n. 346, art. 1).

Un trust a vantaggio dei creditori, allora, non può **mai** essere assoggettato all'imposta sulle donazioni, perché per definizione non può **mai** determinare l'arricchimento dei creditori medesimi.

La sola interpretazione letterale del cit. D.L. n. 262, art. 2, comma 47 ss., in forza della quale sarebbe stata istituita un'autonoma imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione" disciplinata con il rinvio alle regole contenute nel cit. D.Lgs. n. 346 e avente come presupposto la loro mera costituzione, sarebbe incostituzionale, per le ragioni già evidenziate, per violazione dell'art. 53 Cost. dovendosi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso prospettato.

1.8. Nel caso di specie A.M. ed i G. hanno istituito un trust avente ad oggetto il loro patrimonio immobiliare con lo scopo di destinare il ricavato della (eventuale) vendita dei beni alla soddisfazione dei creditori della società Giber s.p.a., in favore della quale avevano rilasciato delle fideiussioni (trust cd. di scopo), prevedendo espressamente che, una volta realizzato tale obiettivo, il trustee sarebbe stato tenuto a restituire in loro favore i beni.

Le caratteristiche del trust oggetto dell'ordinanza sono riscontrabili in **tutti** i trust istituiti per soddisfare i creditori. Tutti questi trust prevedono che il disponente ne sia beneficiario residuale.

Orbene, la lettura offerta del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e, come detto, le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n. 346 del 1990 solo qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento.

Per le ragioni sopra esposte è però da escludere che in capo al trustee possa emergere capacità contributiva. Nessun trust prevede un trasferimento definitivo dei beni in capo al trustee (salvo riqualificarlo come donazione pura in capo al trustee, ma occorrerebbe un atto scritto veramente male...).

Conseguentemente tutti i trust vanno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa. A cascata, anche le imposte ipotecaria e catastale andranno percepite in misura fissa.

Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono, invero, rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

Ciò potrà accadere, evidentemente, nei soli trust liberali e solo al termine del trust (ovvero se, durante la vita del trust, sorga in capo ai beneficiari finali il diritto incontrovertibile al trasferimento **immediato** del fondo in trust da parte del trustee - il diritto infatti potrebbe essere incontrovertibile ma non immediato, perché ad es, esistono dei beneficiari di reddito, nel qual caso il beneficiario finale non può pretendere il trasferimento dei beni in trust a suo favore).

Il vincolo di destinazione, in tal caso, è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene, a differenza dei casi di trust auto dichiarato, che hanno solo portata destinataria con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente (in tal senso si è condivisibilmente espressa Cass. 21614/2016).

Ancora una volta una distinzione insensata tra trust autodichiarati e non autodichiarati. Eppoi, che vuol dire «in tal caso»? Quale «caso»? Quello del trust non autodichiarato? La posizione del trustee è identica in entrambi i casi. Si crea un patrimonio separato in entrambi i casi. Non esistono trust «senza alcun effetto di segregazione del bene». Se così fosse non si potrebbe parlare di trust ma di qualcosa d'altro. In capo al trustee non si produce **mai** un incremento stabile del patrimonio. Affermare il contrario significa, lo ribadiamo, manipolare i dati giuridici a fini fiscali. Ed è inaccettabile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella specie non sono allo stato individuabili i reali beneficiari dell'operazione, non potendosi, peraltro, escludere in via assoluta un eventuale rientro dei cespiti in capo ai disponenti.

Affermazione paradossale. Un trust che non preveda i beneficiari o non indichi i criteri per individuarli non è un trust. E' nullo (o, tutt'al più, una fattispecie a formazione progressiva) per mancanza di uno dei tre elementi essenziali (che sono la volontà del disponente di istituire il trust, l'esistenza di beni vincolati in trust e, appunto, l'individuazione dei beneficiari).

Un trust a vantaggio dei creditori è certo un trust con beneficiari (i creditori appunto). Tanto più che tutti tali trust prevedono il disponente quale beneficiario residuale, per cui un beneficiario c'è sempre.

La questione vera è che questi trust stanno **fuori** dall'imposta di donazione perché sono onerosi.

C'è, in fondo, un totale fraintendimento della nozione di "beneficiario" nel contesto del diritto dei trust, che viene omologata a quella di "beneficiario" di una donazione.

Il fatto che il creditore, in un trust solutorio, sia “beneficiario” di esso non consente di qualificarlo come “beneficiario” ai fini dell’imposta di donazione.

È del tutto ovvio che l’intento del disponente, in siffatti trust, non è “regalare” il ricavato dalla liquidazione dei beni in trust ai creditori, bensì pagare i propri debiti. Ci si affatica in contorte argomentazioni (in massima parte inconsistenti) quando la soluzione è semplicissima e a portata di mano. Davvero incomprensibile.

2. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Poteva essere diversamente?

Ordinanza, in definitiva, condivisibile nelle sue conclusioni, ma assai meno nel percorso argomentativo.